

specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A08614

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° dicembre 2016.

Disposizioni integrative al decreto 15 giugno 2015 in materia di salvataggio e antincendio nelle elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 concernente «Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 agosto 2014, n. 192;

Considerato che il regolamento emanato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per la costruzione ed esercizio degli eliporti il 20 ottobre 2011 prevede che per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere esistenti continua ad applicarsi la regolamentazione previgente e per quelle adibite a basi di operazioni HEMS il responsabile dell'infrastruttura deve ottenere dall'ENAC la certificazione di eliporto entro il 31 dicembre 2014,

termine prorogato al 30 giugno 2016 con la disposizione n. 1/DG del 21 gennaio 2015 dell'ENAC;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 giugno 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 giugno 2015, n. 146, concernente disposizioni integrative al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014, che ha fissato fino al 30 giugno 2016 l'applicazione delle disposizioni ivi contenute nell'art. 2, relative alle elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e basi per operazioni HEMS, al fine di armonizzare la regolamentazione emanata dal Ministero dell'interno con quella dell'ENAC in materia di servizio di salvataggio e antincendio;

Atteso che l'ENAC con disposizione n. 71/DG del 28 luglio 2016 ha abrogato il paragrafo 1.4 del capitolo 1 del regolamento per la costruzione ed esercizio degli eliporti al fine di rideterminare un nuovo periodo di adeguamento per la conversione delle elisuperfici basi per operazioni HEMS in eliporti;

Ravvisata, pertanto, la necessità di armonizzare la regolamentazione emanata dal Ministero dell'interno con quella dell'ENAC;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e basi per operazioni HEMS di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 15 giugno 2015 continuano ad applicarsi in relazione alle determinazioni assunte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con provvedimento n. 71/DG del 28 luglio 2016.

2. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro: ALFANO

16A08569

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 ottobre 2016.

Riparto e modalità di assegnazione delle risorse di cui all'art. 14 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, per il programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica. Anticipazione annualità 2017 per gli interventi di linea a).

IL DIRETTORE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»;

